

*notificatore l'Azienda nel rispetto delle normative contrattuali valuterà la possibilità di una diversa applicazione del personale."*

Da ciò si ricava che nessun obbligo può riconoscersi in capo al lavoratore in ordine allo svolgimento delle mansioni di notificatore che non sono equiparabili a quelle di portalettere.

Il richiamo fatto alla legge 890/82 conferma tale impostazione in quanto prevede che l'ufficiale giudiziario possa avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti

È l'ufficiale giudiziario che scrive la relazione di notificazione sull'originale e la copia degli atti, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza, o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone altresì il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigillo dell'ufficio (art.3). L'avviso di ricevimento del piego raccomandato completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario (art.4).

Nella notifica a mezzo posta, pertanto, le attività proprie del messo notificatore rimangono all'ufficiale giudiziario, mentre il portalettere in considerazione delle funzioni certificate i che gli competono limitatamente all'espletamento della consegna della corrispondenza e dei plichi va qualificato incaricato di pubblico servizio (in tal senso Cass.penale n.27981/2011 secondo cui l'attività del portalettere comporta funzioni accessorie e complementari al servizio pubblico, tra cui i compiti di certificazione in ordine alla consegna e alla ricezione di raccomandate, vaglia postali, assicurate).

Ma ciò che rileva maggiormente è che, dalla documentazione in atti si ricava che il dipendente postale dovrebbe agire come mandatario con rappresentanza di Equitalia in quanto al punto 5 del Capitolato Tecnico allagato al bando di concorso è previsto che i messi saranno nominati dalla committente Equitalia (ALL.9 alla comparsa di risposta).

Invero, anche se nel contratto di appalto è scritto che le società contraenti *provvederanno a nominare i messi notificatori*, dal tesserino di identificazione risulta evidente che la nomina viene fatta esclusivamente da Equitalia (documento n.11).

Ciò rende ancora più evidente che l'assunzione della funzione di "messo notificatore straordinario", con le funzioni di legge, è volontaria e il rifiuto opposto dai lavoratori convenuti non può essere sanzionato.

L'assunzione del mandato scaturisce da un rapporto diretto con Equitalia, al quale rimane estranea Poste Italiane spa, e fa sorgere in capo al dipendente di Poste una serie di obblighi previsti dalla legge che il lavoratore è libero di non assumere in quanto esulano dalle sue proprie mansioni contrattuali.

Non può sostenersi, infatti, per le ragioni sin qui esposte che le mansioni di messo notificatore siano equivalenti a quelle di portalettere e quindi non può inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2103 cc.